

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

Ercole. Io farò una brevissima dichiarazione. Come la Camera rammenterà, nella tornata del 18 corrente, il ministro guardasigilli, d'accordo col suo collega del Tesoro, presentò un disegno di legge che porta questo titolo: " Acconto al tesoro dello Stato sulla partecipazione ad esso spettante nei redditi netti del Fondo culto e provvedimenti pel riordinamento dell'Amministrazione del fondo culto. "

Ora, la Camera lo sa, secondo l'articolo 47 del regolamento, questo disegno di legge si deve considerare come decaduto, e dovrà essere ripresentato.

Così, d'altronde, ha oggi esplicitamente dichiarato il ministro del tesoro, riferendosi precisamente all'articolo primo della legge del riordinamento delle amministrazioni dello Stato, che ha già dato luogo, tanto in questa Camera come nel Senato, ad una vivissima discussione.

L'onorevole Crispi, allora presidente del Consiglio e autore di quel disegno di legge, nella tornata del 9 novembre 1887, in questa Camera, rispondendo all'onorevole Sonnino ed all'onorevole Chiaves, disse precisamente che la legge medesima, non avrebbe autorizzato il Ministero a modificare quelle istituzioni che avevano vita per legge. Nè meno esplicite furono le dichiarazioni che lo stesso onorevole Crispi fece al Senato il 10 febbraio 1888, ripetendo che non intendeva, con l'articolo primo di quella legge, portare alcuna innovazione a quegli istituti che vivono *ope legis*; e citava precisamente la Cassa di depositi e prestiti, il Fondo per il culto, la Ragioneria generale e via dicendo; tutte istituzioni sorte con leggi speciali, e che quindi non potevano essere modificate altro che con leggi speciali.

Ora, essendo corsa voce che, a raggiungere lo scopo che prefiggevasi il disegno di legge, presentato dall'onorevole guardasigilli il 18 corrente e ora decaduto per l'articolo 47 del regolamento il Governo pensasse di provvedere con decreto reale, io sono stato lieto di udire dall'onorevole ministro che, qualunque siano i provvedimenti che il Governo intenderà di adottare in proposito, presenterà appositi disegni di legge che discuteremo.

E di queste dichiarazioni, che sono autorevolmente smentite alla voce corsa e alla quale ho accennato, io volentieri prendo atto.

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Luzzatti, ministro del tesoro. Io non voglio lasciare equivoci tra l'onorevole Ercole e il Governo. Il Governo non desidera che, in questi momenti, quando mancherebbe la tranquillità di un esame profondo, come si addice alla gravità e delicatezza della materia, venga innanzi il disegno di legge sul fondo del culto; ma lo mantiene. Quindi a novembre tranquillamente lo discuteremo e allora io spero che tutti i dubbi dell'onorevole Ercole saranno acquietati, perchè muovono da un presupposto che non è nell'animo nostro, cioè che si vogliano indebolire istituzioni o sottrarre fondi a istituzioni che devono rimanere in tutta la loro prosperità per rispondere ai fini alti ai quali sono chiamate.

Qui si tratta di vedere soltanto che cosa spetta su questi fondi allo Stato e ai Comuni e prenderne anche meno di quanto spetta allo Stato e ai Comuni, per lasciare un fondo di riserva sempre maggiore a quegli alti intenti ai quali l'onorevole Ercole ha alluso.

Ercole. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ercole. Io non ho nulla da opporre alla dichiarazione del ministro del tesoro. Ho constatato il fatto che il disegno di legge, presentato dal guardasigilli d'accordo con quello del tesoro, nella tornata del 18 corrente, non esiste più davanti alla Camera, perchè l'articolo 47 del regolamento dice:

" Qualora la distribuzione dei progetti del Governo non sia fatta entro cinque giorni dalla presentazione, questa dovrà rinnovarsi, "

Luzzatti, ministro del tesoro. Lo ripresenteremo in novembre. Siamo d'accordo.

Ercole. Allora basta così!

Presidente. Non essendovi altre osservazioni verremo alla discussione degli articoli.

" Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad accertare e a riscuotere, secondo le leggi in vigore le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

" È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio. "

Passeremo perciò allo stato di previsione, avvertendo sempre che i capitoli intorno ai quali nessuno chiede di parlare e non sono fatte pro-